

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER L'UTILIZZO DEL LOGO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE – FNOPI

Indice

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Tipologia di iniziative patrocinabili, requisiti ed esclusioni

Art. 5 - Soggetti competenti alla concessione del patrocinio della FNOPI

Art. 6 - Procedura per la concessione del Patrocinio FNOPI

Art. 7 – Revoca del patrocinio

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 1 - Finalità

1. Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.

Art. 2 - Principi generali

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento e un'attestazione di apprezzamento della FNOPI nei confronti di iniziative, attività, eventi e/o progetti proposti da soggetti terzi, ritenute meritevoli per i contenuti di interesse infermieristico, per le finalità istituzionali dell'ente promotore, per la congruenza con le linee di politica professionale della FNOPI e per il contributo alla valorizzazione dell'espressione infermieristica nel panorama sociale e sanitario nazionale.
2. Il logo è la rappresentazione grafica identificativa della FNOPI, registrato presso la SIB rif. 17926714/2018.



3. Salvo diversa richiesta o diniego espresso, il patrocinio si accompagna sempre all'utilizzo del logo e viene concesso, all'esito di apposita istruttoria, con provvedimento del Dirigente incaricato o, per quanto di specifica competenza, con delibera del Comitato Centrale.
4. Il patrocinio e l'utilizzo del logo sono concessi, nel rispetto delle finalità istituzionali della FNOPI e in applicazione delle disposizioni delle presenti Linee Guida, in riferimento esclusivo all'iniziativa per cui sono richiesti e solo per la durata della stessa.
5. La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione, per i soggetti beneficiari, ad apporre il logo FNOPI, esclusivamente nel formato trasmesso dalla Federazione in occasione dell'accoglimento della richiesta, unitamente alla dicitura "*Con il patrocinio della FNOPI - Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche*" in tutte le forme di comunicazione e divulgazione dell'iniziativa.
6. La concessione del patrocinio non comporta, in nessun caso, l'assunzione di alcun onere, anche di natura economica, per la FNOPI.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del patrocinio della FNOPI persone giuridiche pubbliche e private (singole e/o associate) le cui attività e/o scopi perseguiti siano compatibili con le finalità istituzionali della Federazione.
2. È di norma vietata la richiesta di concessione del patrocinio da parte di organizzazioni politiche e loro articolazioni, nonché da organizzazioni sindacali o, comunque da organizzazioni che svolgano attività di natura sindacale.
3. È fatta comunque salva la possibilità per il Comitato Centrale di valutare richieste di concessione di patrocinio presentate da soggetti diversi da quelli indicati ai precedenti commi 1 e 2, per iniziative di particolare interesse per la professione infermieristica o, comunque, di particolare merito e rilevanza, in ordine ad una delle condizioni di cui al successivo art. 4, co. 3 delle presenti Linee guida.

Art. 4 - Tipologia di iniziative patrocinabili, requisiti ed esclusioni

1. Costituiscono tipologie di iniziative per le quali il patrocinio può essere accordato, ferma la discrezionalità della Federazione nell'individuare ulteriori:
 - a) convegni, conferenze, dibattiti ed altre attività similari aperte al pubblico;
 - b) eventi formativi;
 - c) eventi con accreditamento ECM per le professioni rappresentate;
 - d) iniziative di studio e di ricerca, incontri tecnico-scientifici relativi a progetti nazionali o internazionali;



2. Per la relativa concessione è necessaria la presenza delle seguenti condizioni:
 - a) attinenza dell'iniziativa con le finalità statutarie e con i compiti istituzionali della Federazione;
 - b) carattere prevalentemente tecnico-scientifico o divulgativo dell'iniziativa;
 - c) durata definita dell'evento/iniziativa, comunque denominata;
 - e) finalità di interesse pubblico dell'iniziativa
 - f) presenza di infermieri all'interno dell'evento in qualità di relatori/componenti board scientifico/organizzatori
3. Sono condizioni favorevoli alla concessione: a) rilevanza scientifica internazionale o nazionale dell'evento; b) risonanza mediatica a livello nazionale o regionale; c) originalità e innovatività dell'iniziativa;
4. Sono escluse, ai fini della valutazione per la concessione del patrocinio, le iniziative:
 - a) in contrasto con le finalità istituzionali della Federazione;
 - b) promosse da partiti, movimenti politici ad esclusivo fine di propaganda, autofinanziamento e proselitismo
 - c) che siano già avviate o concluse al momento della presentazione dell'istanza;
5. Il patrocinio non si estende automaticamente ad iniziative analoghe o affini né può essere accordato in via permanente laddove la stessa iniziativa si ripeta identica nel tempo.

Art. 5 - Soggetti competenti alla concessione del patrocinio della FNOPI

1. La concessione del patrocinio è subordinata alla presentazione di richiesta formale che deve essere presentata telematicamente, almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione, secondo le modalità meglio precisate sul sito istituzionale della Federazione all'apposita sezione.
2. La concessione è disposta, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, a seguito dell'esito positivo dell'esame istruttorio dell'istanza, con determina del Dirigente incaricato. L'eventuale decorrenza del termine di 15 giorni non può essere, in ogni caso, qualificato quale silenzio assenso dovendosi, la procedura di concessione, concludere con un provvedimento espresso.
3. Il Dirigente incaricato può trasmettere la richiesta e la relativa documentazione al Comitato Centrale che procederà ad una valutazione discrezionale della domanda, nei seguenti casi:
 - a) richieste di concessione del patrocinio per tipologie di iniziative non previste nelle presenti Linee Guida;
 - b) particolari valutazioni circa la pertinenza dell'evento con la politica professionale perseguita dalla FNOPI. Laddove tali valutazioni richiedano un approfondimento istruttorio da parte del Comitato



Centrale, i termini di cui al precedente comma 2 possono essere prorogati fino all'espletamento della predetta attività istruttoria.

4. È Competente il Comitato Centrale, in ogni caso, per la concessione di patrocinio e utilizzo del logo nei seguenti casi:
 - a) Manifestazioni con esplicito carattere generale e divulgativo;
 - b) Corsi di formazione e Master;
 - c) Opere editoriali e di comunicazione professionale.

Art. 6 - Procedura per la concessione del Patrocinio FNOPI

1. Il Dirigente incaricato, verificata la propria competenza, valuta l'iniziativa secondo i criteri di cui all'art. 4 delle presenti Linee Guida.
2. Qualora la richiesta risulti carente o incompleta, il Dirigente incaricato può procedere alla richiesta di eventuali integrazioni documentali al soggetto interessato.
3. L'eventuale avvenuta concessione del patrocinio viene comunicata al richiedente, nel rispetto dei termini di cui all'art. 5, a mezzo PEC.
4. In caso di valutazione negativa, l'esito viene comunicato al richiedente con le stesse modalità.

Art. 7 – Revoca del patrocinio

1. La FNOPI può revocare il proprio patrocinio, concesso ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa risultassero, da verifiche successive, non rispondenti ai criteri previsti dalle presenti Linee Guida o, comunque, suscettibili di impatto negativo sull'immagine dell'Ente e degli iscritti rappresentati.

Art. 8 – Sanzioni

1. La Federazione si riserva di intraprendere ogni opportuna azione nelle sedi competenti, a tutela della propria immagine, qualora il patrocinio e il logo FNOPI venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione o violando le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Le presenti Linee Guida sono approvate con delibera del Comitato Centrale n. 24 del 25 gennaio 2024 ed entrano in vigore dal 1° marzo 2024.